



COMUNE DI COLTANO VICINO

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Delib.

SCADE IL

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Sessione ordinaria — Seduta pubblica di I convocazione

L'anno millenovecento novantadue addì ventisette
del mese di agosto alle ore 20,30 nella sala delle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n. 6167 in
data 22.08.1992 tempestivamente notificati, si è riunito il
Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Maistrello Pierluigi	X	
Bacco Graziano	X	
Bacco Sergio		X
Spinello Giannino	X	
Nava Giuseppe	X	
Franco Remo	X	
Friso Luciano	X	
Fiorin Marino	X	
Vangelista Maria Cristina	X	
Tassinato Raffaello	X	
Ferrara Francesco	X	
Dorigo Giovanni	X	
Tonin Mario	X	
Ruzzon Maurizio	X	
Fontana Gerardo	X	
Pichelan Ottorino	X	
Battarin Leonio	X	
Zami Luigino		X
Doria Ivano		X
Mantovan Amanzio	X	

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

f.to Spinello Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Davide Schlager

Affisso all'albo il 22.08.1992
N. R. Pubbl.
IL MISSO

f.to Meneghetti Pierin

Il sottoscritto certifica:
che il giorno 31.08.1992
copie della presente delibera stata
AFFISSA all'albo comunale per 15
consecutivi giorni
dal 31.08.1992

il 15.08.1992
INVIATA al Comitato Regionale di Controllo, sezione di Padova, con protocollo n. 6230

Certifica inoltre che presente è copia
letteralmente conforme al suo originale
in data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Davide Schlager

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Per quanto riguarda la presente deliberazione mi risulta:

- a) che è stata pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami;
- b) che sono stati richiesti chiarimenti dal Co. Re. Co. con Ord. / Inter. del ...
- c) che alla richiesta di chiarimenti si è dato riscontro con ...
- d) che essa è divenuta esecutiva il ...

per decorrenza di termini/presa d'atto, il

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il

Trascritto l'impegno a mastro esercizio capitolo

IL RAGIONIERE

Partecipa il Segretario del Comune Sig. Davide Schlagenouf
Contatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco Sig.
Giannino Spinello dichiara aperta la seduta, ne assume la
presidenza, e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.ri

Bacco G., Pichelan, Fiorin

chiede quindi al Consiglio di trattare e deliberare riguardo
all'oggetto della presente in conformità a quanto indicato

al n. 4 dell'Ordine del Giorno.

b:polizia

PREMESSA.

Il testo del Regolamento comunale di polizia mortuaria, proposto per l'approvazione, segue le direttive contenute nel regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.90, n° 285 con l'aggiunta di quelle disposizioni d'ordine pratico (orari apertura cimiteri, materiali per l'edilizia cimiteriale, cortei ecc.) che l'esperienza suggerisce.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- il D.P.R. 10.9.90, n° 285;
- il testo di Regolamento di Polizia mortuaria in atti della seduta costituito da n° 126 articoli;
- i pareri-obbligatori ex. art. 53 L. 142/90;

Dopo esauriente discussione;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti in aula (permane l'assenza del Consigliere Ruzzon),

D E L I B E R A

- 1) di approvare, nel testo unito alla presente deliberazione per formarne parte integrante, il **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA** costituito da n° 126 articoli;
- 2) di stabilire che il Regolamento di cui sopra entrerà in vigore dopo il riscontro di legittimità da parte del CO.RE.CO. e l'acquisito parere favorevole della competente U.S.L. 23 di Conselve.

COMUNE DI CODEVIGO - Ufficio SECRETARIA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(artt. 51 e 53 L. 8.6.90, n°142)

OGGETTO: Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Parere di regolarità tecnica: attesto l'effettivo svolgimento
dell'istruttoria tecnica ed esprimo conseguente parere FAVOREVOLE (SI)

~~MOTIVAZIONI DEL PARERE~~

MOTIVAZIONI DEL PARERE

CONTRARIO _____

(event. proseg. sul retro)

Codevigo, li 22.08.1992

ISTRUTTORE
[Signature]

Parere di regolarità contabile: attesto l'effettivo svolgimento
dell'istruttoria finanziaria, economica e contabile ed esprimo
conseguente parere FAVOREVOLE (SI) CONTRARIO (NO).

MOTIVAZIONI DEL PARERE

CONTRARIO: _____

(event. proseg. sul retro)

Annotato preimpegno al cap. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Codevigo, li _____

Consegnato al Segretario comunale il _____

PARERE CONCLUSIVO DI LEGITTIMITA'

(cancellare ciò che non interessa)

Si esprime : a) PARERE FAVOREVOLE sotto l'aspetto della legittimità per
l'adozione del provvedimento indicato in oggetto, come
sopra istruito;

b) PARERE CONTRARIO per i seguenti motivi: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Davidel Schlagenauf

Codevigo, li 22.08.92



COMUNE DI CODEVIGO

PROVINCIA DI PADOVA

--=00000=--

Regolamento di Polizia Mortuaria

--=00000=--

APPROVATO CON DELIBERA

CC. N. DEL 27.7.1992

Capo I°
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi, contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune dove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella dove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.
8. Entro tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento ogni unità sanitaria deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare la unità sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.
9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 2

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

Art. 3

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'unità sanitaria locale competente.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza ed all'unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed all'autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'unità sanitaria locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo II°
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 9

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo 8.

Art. 10

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità od il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

Capo III°
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 12

1. I comuni debbono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13

1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 14

1. Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

3. I comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.

4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione ed obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.

Art. 15

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sa-

nitaria locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

2. L'unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni 20.000 abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unità sanitaria locale, oppure comprende più unità sanitarie locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal Comune ed il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del comune.

3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

Capo IV°
TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 16

1) Il trasporto delle salme deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio;

le relative spese sono a carico dei legalmente obbligati.

2. L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

3. Il servizio di trasporto funebre può essere dato in concessione a privati o imprese specializzate nel settore sulla base di apposito disciplinare che regolamenti nei dettagli il servizio in questione.

Art. 17

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II° deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio od al cimitero, si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a).

Art. 20

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni o dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 21

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei Regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

Art. 22

1. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. I funerali si eseguono in giorni diversi dalle festività civili e religiose.
3. Il sindaco può autorizzare, in casi eccezionali ed a suo discrezionale giudizio, che il trasporto del feretro, venga effettuato a braccia od a spalla. In tal caso il corteo deve essere seguito dall'auto funebre.

Art. 23

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
2. Per ottenere l'autorizzazione al trasporto dovrà essere presentata idonea istanza allegando un certificato anagrafico, con le generalità complete del deceduto, rilasciato dal Comune di residenza.
3. La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione delle richieste avanzate (da Ditte o privati) all'ufficio preposto. La richiesta deve pervenire all'ufficio almeno un giorno prima dell'effettuazione del servizio e deve indicare se la salma è destinata alla tumulazione od alla inumazione. In casi eccezionali, la richiesta può venire accettata anche se formulata nello stesso giorno della esecuzione del trasporto, purchè l'impresa funebre incaricata dia preavviso al custode entro le ore 8.00 del mattino.
4. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri di altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, richiesti dai familiari del defunto, intervengono all'accompagnamento funebre, attenendosi alle disposizioni che regolano lo svolgimento del funerale.
5. Il sindaco, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente, può autorizzare, in casi eccezionali e qualora si debbano rendere speciali onoranze al defunto, il trasporto di salme di persone morte fuori domicilio - ospedali, case di cura, alberghi, etc. - dal luogo del decesso alla rispettiva abitazione. Parimenti può essere consentita l'esposizione della salma, a speciali condizioni, in luogo pubblico. In tali casi il trasporto si effettua con il feretro chiuso e con speciale automezzo, senza formazione di corteo funebre.

Art. 24

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune, è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 25

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'articolo 24, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dagli artt. 30 e 31, seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 26

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 24.

Art. 27

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.

4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n° 1055.

Art. 28

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;

b) degli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione

informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, ed il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 29

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

Art. 30

1. Per il trasporto all'estero, o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in doppia cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per l'effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 km, salvo il caso previsto dall'art. 25, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 31

1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi deve possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 32

1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo le 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 33

1. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 34

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 35

1. Per il trasporto entro il territorio nazionale da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 36

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18, 20, 25.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Capo V°
RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 37

1. Fatti salvi i poteri, dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie, e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 38

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 39

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 1. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Capo VI°
RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 40

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art. 41

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.
3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 42

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art. 43

1. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
4. E' vietato il commercio di ossa umane.

Capo VII^{*}
PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE
A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 44

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Capo VIII*
AUTOPSIE E TRATTAMENTI
PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 45

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 38.
5. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 46

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere seguiti, sotto controllo del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 47

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli

operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 48

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Capo IX°
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 49

1. A norma dell'art. 37 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.7.1265 il Comune di Codevigo dispone di un cimitero nel Capoluogo ed in ognuna delle frazioni di Cambroso, Rosara, Conche e S. Margherita.

Art. 50

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
- f) i cadaveri e i resti mortali di familiari fino al quarto grado civile di persone nei residenti del Comune;

Art. 51

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

2. Il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 52

1. Un seppellitore designato dal capo dell'U.T.C. ritira e conserva in idoneo locale del cimitero entro apposito mobile e sotto chiave, l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre riporta giornalmente sopra apposito registro ed in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età e luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o nel luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 53

1. I registri, indicati nell'art. 52, debbono essere presentati, ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro custodito nel cimitero di pertinenza.

Capo X°

COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI. DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 54

1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 55

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dall'organo di controllo a' sensi della L. 142/90 e dello Statuto.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Art. 56

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri, deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, ===== nonchè impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 57

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti.

4. Nell'ampliamento di cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, ed ai 50 metri per gli altri comuni.

5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate riporto di terreni estranei.

7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere, altezza tale da essere in piena o col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art. 58

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare almeno di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 59

1. Nell'area, di cui all'articolo 58, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di osari comuni o di sepolture private;

b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;

d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 60

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva priva-

zione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 61

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 62

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene e/o negli atti di concessione; da qui l'opportunità di studiare, redigere e far approvare uno schema standard di atto di concessione.

2. Il cimitero, ai sensi degli artt. 823 ed 824 del codice civile ha carattere demaniale per cui la concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione. Con essa il comune assegna al privato una determinata sepoltura particolare od area da adibire a sepoltura, con diritto d'uso temporaneo. Tale diritto non è commerciabile nè alienabile.

3. Il concessionario può usare, con i vincoli del regolamento, della sepoltura particolare o dell'area concessa senza alcun diritto alla conservazione delle distanze e della situazione delle opere ed aree attigue, che il comune può, in ogni tempo modificare ed impiegare.

4. La concessione è subordinata all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di concessioni cimiteriali e di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e, per le concessioni novantennali e trentennali, delle condizioni risultanti dall'apposito atto di concessione.

5. La concessione, può essere soggetta:

a) a revoca per esigenze di pubblico interesse. In tal caso deve essere assegnata dal comune altra area o sistemazione equivalente;

b) a decadenza nei casi di cui all'art. 63, nonché per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere, e per inadempienza alle clausole contrattuali;

c) a rinuncia per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura.

Art. 63

1. I concessionari e loro successori devono mantenere a loro spese per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti di loro proprietà.

2. In particolare, il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritenga opportuni ed indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi. Nel caso in cui la sepoltura o parte di essa presenti una statica precaria o si trovi in condizioni indecorose, si sospende

la tumulazione, restando il concessionario obbligato all'esecuzione dei lavori occorrenti ed al versamento di un congruo deposito di garanzia che viene restituito ad opere eseguite od impiegato nell'esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non vi provvede.

3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, od altre forme di pubblicità. "nella diffida viene specificato che le spese conseguenti alle operazioni da eseguirsi da parte dell'Amministrazione saranno poste a carico del concessionario o relativi successori fino al quarto grado civile e riscosse a mezzo di ruolo esattoriale".

4. Nel caso di irreperibilità del concessionario sulla sepoltura viene apposto apposito cartello-avviso. Decorso un anno dalla diffida o dall'applicazione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza, con atto del Sindaco, da notificarsi al concessionario in quanto reperibile; se irreperibile si pubblica l'atto su un giornale cittadino, in due inserzioni successive.

5. Pronunciata la decadenza dei menzionati vincoli, l'Amministrazione procede all'esumazione od alla esumazione necessaria, con l'osservanza delle norme relative. I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'ossario comune ed il feretro viene distrutto. Le salme estumate qualora non risultino completamente mineralizzate, sono inumate, previa perforazione del feretro metallico, trascorso il periodo regolamentare sono passate nell'ossario comune.

6. Si considera abbandono la non esecuzione di opere indispensabili o lo stato gravemente indecoroso della sepoltura.

Rilevandosi consigliabile la demolizione della sepoltura, si provvede di conseguenza, disponendo dell'area per nuove concessioni.

Capo XI*
CAMERA MORTUARIA

Art. 64

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provvoluta di arredi per la disposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

Art. 65

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Capo XII°
SALA PER AUTOPSIE

Art. 66

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65.
2. Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata od in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonchè di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Capo XIII°
OSSARIO COMUNE

Art. 67

1. Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Capo XIV°
INUMAZIONE

Art. 68

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art. 69

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 70

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicato il materiale inalterabile l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 71

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 72

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 73

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni debbono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 74

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 75

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Capo XV°
TUMULAZIONE

Art. 76

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o nicchia separati, secondo l'ordine dei decessi.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
10. Per le sepolture private, ulteriori prescrizioni tecniche di costruzione possono essere fissate nell'atto di concessione.
11. Le tumulazioni, nei loculi costruiti dal comune possono essere provvisorie o trentennali.
12. Quando per circostanze particolari una salma non può essere immediatamente tumulata nella sepoltura riservatane, quando ne deve essere eseguito, dopo poco tempo, il trasporto in altro comune, e nel caso di costruzione di cappelline funerarie, il feretro può essere tumulato in un loculo del comune concesso provvisoriamente.
13. La concessione provvisoria dura un anno e può essere rinnovata per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza del triennio, ove gli interessati non abbiano ancora provveduto alla definitiva sistemazione od al trasporto della salma, si procede, previa diffida alla rimozione d'ufficio ed alla inumazione in fossa comune.
14. Nei chiusini dei loculi in concessione provvisoria sono consentite iscrizioni solamente se fatte con vernice nera lavabile. Le concessioni provvisorie sono subordinate al versamento del canone annuo stabilito in tariffa.

Art. 77

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31.

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Capo XVI*
CREMAZIONE

Art. 78

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.

Art. 79

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e segg. del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge e dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai ~~pubblici~~ ~~ufficiali~~ ~~abilitati~~ ai sensi dell'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto da medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal ~~coordinatore~~ sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 80

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione della salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 81

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio destinatario delle ceneri nel cimitero

Capo XVII°
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 82

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Quando si accerti, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco il quale ne dà avviso almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni, delle quali indica i giorni e le ore.
5. I familiari i quali ritengano che nel feretro vi siano oggetti preziosi o ricorsi, ed intendano recuperarli, devono darne avviso al responsabile del servizio ~~prima~~ delle esumazioni e debbono ~~intervenire all'operazio~~ne. Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti durante le esumazioni, se richiesti dai familiari, sono a questi consegnati solo dopo accurata disinfezione.
6. Se non richiesti sono depositi nell'ossario particolare o consegnati all'economo, se la salma è destinata all'ossario comune. ~~Né è fatta regista~~ zione a verbale.

Art. 83

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o previa autorizzazione del sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 84

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre,

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 85

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 86

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua (ora novantannovennali), si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.
6. Il Comune non è obbligato ad avvertire i singoli concessionari della scadenza delle concessioni trentennali. Ciononostante, allo scopo di rendere possibile la rinnovazione della concessione o la traslazione della salma in cellette ossario, ogni anno, almeno tre mesi prima della ricorrenza dei defunti, si collocheranno, sui chiusini dei loculi scaduti, appositi cartelli-avviso. Trascorso un semestre dalla esposizione del cartello-avviso, senza che gli interessati abbiano provveduto in uno dei modi predetti, le salme sono rimosse d'ufficio, dando loro destinazione comune. Ad operazione eseguita il responsabile dell'ufficio tecnico trasmetterà il verbale relativo all'ufficio municipale di polizia mortuaria.

Art. 87

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 88

1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 89

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83.

Capo XVIII°
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 90

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private, di cui al presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.
4. Per esigenze di servizio e cioè per i servizi ed opere di carattere generale, si possono rimuovere sepolture comuni e private, dandone preavviso agli interessati, se reperibili, e provvedendo a carico del comune ad altra equivalente sistemazione delle salme.

Art. 91

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private, debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali, di cui agli articoli 54 e seguenti.

Art. 92

1. Le concessioni previste dall'art. 90, sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto nell'art. 98.
3. Con l'atto della concessione, il comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. Dal vincolo della novantanovenalità si intendono in ogni caso decadute le sepolture non sistemate nel termine dovuto.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
5. Le concessioni di aree per la costruzione di edicole funerarie di famiglia impegnano alla sollecita presentazione del progetto, all'inizio dei lavori entro dodici mesi ed al completamento dell'opera entro due anni dalla data del paga-

DC. 64 del 27/8/82

mento della concessione. Per gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione può concedere proroga dei suddetti termini per un periodo massimo di dodici mesi. Trascorsi detti termini, ovvero scaduta la proroga per ogni mese di ritardo sarà applicata una penale pari al 5% del valore della concessione. Dopo un ulteriore trimestre continuando l'inosservanza dei termini suesposti, viene pronunciata la decadenza della concessione con trattenuta dell'eventuale penale non pagata.

6. La richiesta di trasferimento di salme da sepolture private per diversa sistemazione comporta, di regola, la rinuncia alla concessione e la restituzione al Comune della sepoltura. La rinuncia espressa dà luogo al parziale rimborso del prezzo della concessione che, calcolato sulla base delle tariffe in vigore all'atto della rinuncia, viene fissato come di seguito esposto:

a) per le concessioni trentennali: stabilito il periodo d'uso dalla data della concessione:

- dal 1° al 10° anno: 1/2;
- dal 10° al 30° anno: nessun rimborso;

b) per le concessioni novantanovennali, fermo il periodo d'uso della data di concessione:

- dal 1° al 25° anno: 1/2;
- dal 26° al 50° anno: 1/4;
- oltre il 75° anno: nessun rimborso;

Si dà luogo al rimborso od al conguaglio solo dopo che l'interessato ha provveduto a rimettere in pristino la sepoltura ed a sostituire i chiusini usati con altri di uguale spessore e qualità. Il canone stabilito per le concessioni provvisorie si intende corrispettivo dell'uso della sepoltura per un anno o frazione di anno.

7. Le retrocessioni e le cessioni sono così regolate:

a) aree libere: Il concessionario di area destinata alla costruzione di sepoltura di famiglia, qualora non intenda più usufruire e semprechè l'area sia libera da salma o da opere sepolcrali, può rinunciare alla concessione ottenendo il rimborso di cui sopra.

b) aree con parziale costruzione: Il concessionario che pur avendo iniziato la costruzione, non intende portarla a termine e rinuncia alla concessione, ottiene il rimborso di cui alla precedente lettera a) conservando il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, che debbono essere rimosse entro due mesi dalla rinuncia. Il comune può autorizzare la cessione di dette opere al nuovo concessionario dell'area rinunciata che si impegna ad ultimare la costruzione entro un dato termine;

c) aree con opere finite: il comune si riserva il diritto di prelazione nel caso in cui il concessionario di sepoltura ultimata intenda, per particolari giustificati motivi, cederla a terzi. Per la restituzione dell'area viene corrisposto al titolare il rimborso dovutogli ai sensi del disposto della predetta lettera a). Il valore delle opere è invece calcolato, di comune accordo tra l'ufficio LL.PP. del comune ed un tecnico di fiducia del proprietario. In caso di disaccordo verrà da ambo le parti accettata la perizia disposta dall'Autorità giudiziaria. Se il comune non intende avvalersi del diritto di prelazione, la cessione della se-

poltura può essere autorizzata in favore di terzi, ferma la retrocessione dell'area al comune e l'obbligo di quest'ultimo di concederla al nuovo proprietario della sepoltura. I suddetti provvedimenti sono adottati, su richiesta documentata delle parti, con apposito atto deliberativo, seguito dalla stipula di atto di concessione da parte del comune, per quanto riguarda l'area, e di atto notarile per quanto riguarda il manufatto. Le spese dell'atto restano a carico del nuovo concessionario. La cessione di sepolture di famiglia appartenenti a più titolari deve essere fatta con il consenso espresso delle singole parti:

8. La rinuncia alla concessione di sepolture di famiglia e la cessione di cappelline funerarie, edicole e sarcofaghi sono di regola autorizzate quando la sepoltura è stata liberata e sono stati sistemati altrove le salme ed i resti mortali in essa contenuti.

Art. 93

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alla persona dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino a completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari

3. La domanda di tumulazione in una sepoltura privata deve essere fatta dal concessionario o da chi ne dichiara la legale rappresentanza. Venendo a mancare il concessionario, deve essere richiesto dagli eredi il riconoscimento della titolarità della concessione nei modi sottoindicati. Non si dà corso alla tumulazione qualora sia dubbio il diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. In tal caso il richiedente è tenuto a provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione; le controversie fra titolari di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice Ordinario.

4. I diritti d'uso delle sepolture di famiglia e delle aree da adibire a sepoltura, sono trasmissibili per successione legittima e, estinto tale vincolo, per successione testamentaria oppure per rinuncia di un concessionario in favore degli altri contitolari. I trapassi di diritto d'uso devono essere comprovati da titoli regolari e cioè:

— a) per successione: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o attestazione giudiziale; se la successione è testamentaria deve essere prodotta una copia o l'estratto del testamento;

— b) per rinuncia: atto notarile in copia autenticata. La presa d'atto del trapasso può essere subordinata all'esecuzione di opere necessarie alla tomba.

5. In caso di richiesta di cointestazione, successiva alla stipula dell'atto di concessione

in uso di sepoltura, il comune provvede a stipula di nuovo atto con i richiedenti.

6. Fermi i diritti del comune, il concessionario di una sepoltura individuale o di famiglia può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria la salma di persona estranea alla famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. Il consenso per la sepoltura provvisoria, per la durata di un anno, rinnovabile al massimo per altri due anni, deve essere esteso su foglio bollato ed essere firmato dal concessionario. Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta delegato ai sensi del precedente comma

4. Il consenso si intende limitato alle sole salme in esso indicate; all'esterno della tomba può indicarsi il nome della salma accolta. Il consenso è subordinato al pagamento dell'apposito canone indicato in tariffa.

7. Il diritto di sepoltura fra gli stessi titolari è dato dall'ordine di premorienza. Più titolari di una tomba possono, con atto notarile da produrre in copia all'ufficio concessioni, procedere alla divisione, tra loro, dei vari tumuli.

8. Allo scadere delle concessioni per l'uso di sepolture, il concessionario, o gli altri aventi titolo, possono chiedere il rinnovo della concessione stessa per pari periodo, con diritto di prelazione su altri eventuali richiedenti. Le modalità di rinnovo delle concessioni sono stabilite con apposito disciplinare, o, comunque, nell'atto di rinnovo della concessione stessa.

Art. 94

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco, su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Art. 95

1. Quando il cimitero è consorziale, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

Capo XIX°
SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 96

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 97

1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che vi si rinvencono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 98

1. In caso di soppressione del cimitero, gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il periodo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 99

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passeranno in proprietà del comune.

Capo XX°
REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art. 100

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione una area adeguata nel cimitero.

Capo XXI°
SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 101

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori del cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 102

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del sindaco il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 103

1. I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art. 104

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari della concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori del cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 105

1. A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che

la tumulazione avvenga con la osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.

Capo XXII°
IMPRESE E LAVORI - DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 106

1. Per l'esecuzione di lavori - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzione - che non siano riservati al comune, gli interessati possono valersi dell'opera di provati esecutori, a loro libera scelta.
2. Detti imprenditori o ditte debbono essere iscritti alle competenti categorie professionali od artigianali ed i rispettivi incarichi devono essere segnalati al responsabile del servizio di vigilanza.

Art. 107

1. Nella costruzione di cappelline ed edicole funerarie, fatte salve le prescrizioni dell'art. 76, è prescritto all'esterno l'uso di pietra naturale.

2. I loculi devono avere la profondità minima utile di metri 2,30, la larghezza di cm 80 e l'altezza di cm 60, ed essere numerati.

I limiti di altezza, l'intercapedine dalle sepolture sono fissati nell'atto di concessione e negli strumenti dei quali si doterà l'Amministrazione Comunale.

Art. 108

1. La consegna dell'area viene eseguita al concessionario, od a persona da questi delegata, da un tecnico comunale al controllo dell'esatta esecuzione delle opere in ordine al progetto approvato ed alle eventuali modificazioni indicate nel permesso. Il Capo dell'Ufficio tecnico comunale ha l'obbligo di impartire disposizioni atte a prevenire ed a rimuovere irregolarità ed abusi. A lavori ultimati dovrà essere richiesto permesso di usabilità.

Art. 109

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente trasportati al luogo indicato dal Capo dello ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti.

Art. 110

1. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal responsabile dell'ufficio tecnico.
2. E' vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Anche nel corso dei lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi, od ingombri qualsiasi.

5. Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di riparazione, i concessionari, devono provvedere che non sia recato danno alla proprietà comunale o privata; che non se ne occupi in modo stabile o temporaneo parte alcuna, e non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.

Art. 111

1. E' vietato far sostare all'interno del cimitero i veicoli impiegati nel trasporto di materiali.

Art. 112

1. Gli imprenditori ed esecutori dei lavori hanno la responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al comune ed a terzi, derivassero in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

Art. 113

1. L'orario di lavoro viene fissato dal sindaco. E' in ogni caso vietato alle imprese lavorare nei giorni festivi.

Art. 114

1. Dal venti ottobre al cinque novembre di ogni anno, è vietata l'introduzione di materiali ed i lavori in corso di esecuzione per conto di privati vengono sospesi.

2. Le imprese e ditte debbono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del sindaco.

3. La posa di lapidi ed iscrizioni sui chiusini di loculi e di ossari è consentita fino al ventotto ottobre.

Art. 115

1. I privati, previo benestare dell'amministrazione, possono eseguire direttamente e far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di formazione, mantenimento ed ornamentazione dei tumuli e sepolture dei loro defunti.

2. Nell'ambito del cimitero non è permessa l'organizzazione di attività professionali o commerciali o, comunque, a fine di lucro, aventi carattere generale ed abituale, dirette alla manutenzione ed alla ornamentazione delle tombe ed alla fornitura dei relativi materiali.

Art. 116

1. Nei cimiteri è istituito il servizio di illuminazione elettrica delle sepolture a mezzo di lampade votive.

2. Le tariffe e le norme che regolano il servizio di illuminazione delle tombe sono fissate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 117

1. Per apporre lapidi od csequire iscrizioni sui chiusini di loculi ed ossari, occorre un apposito permesso del sindaco.
2. La richiesta per la posa di lapidi deve essere presentata da un marmista iscritto alla competente categoria artigianale od industriale. Allegato alla domanda deve essere unito il disegno della lapide, in scala 1:10; deve essere specificata pure la qualità del marmo impiegato, il testo dell'epigrafe ed indicata la fossa sulla quale la lapide va posta.
3. Le lapidi da collocare sulle fosse dei campi comuni non debbono eccedere metri 1 di altezza, metri 0,70 di larghezza e, con i contorni, superare la lunghezza di metri 1,55; devono essere di marmo o pietra naturale dura ed essere fissate sopra un solido zoccolo pure di marmo o pietra naturale dura.
4. I disegni di lapidi di eccezionale e particolare fattura sono soggetti all'approvazione della Commissione Edilizia.
5. L'iscrizione funeraria, che deve contenere le sole generalità del defunto ed eventuali brevi parole celebrative, deve essere compilata in lingua italiana. Sono permesse solo citazioni in latino.
6. Per facilitare la identificazione delle salme delle donne coniugate o vedove, possono essere indicati entrambi i cognomi.
7. La domanda per le iscrizioni sui chiusini può essere presentata dall'interessato o da un marmista; essa deve contenere il testo della iscrizione e l'esatta indicazione della sepoltura.
8. E' vietata la sostituzione del chiusino. L'applicazione di cornici od ornamenti è autorizzata solamente se il materiale impiegato è di tipo e qualità prescritti.

Art. 118

1. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto: coniuge convivente, figli, genitori, etc.
2. Anche per modifiche o per aggiunte alle epigrafi è necessaria regolare autorizzazione.

Art. 119

1. E' vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti non decorosi o facilmente deperibili. Le fotografie devono essere in porcellana.
2. Sul margine della fossa è consentita la coltivazione di fiori e piante ornamentali purchè non superino l'altezza di un metro e non eccedano, con i rami, i limiti assegnati a ciascun tumulo, nè rechino danno od ingombro alle sepolture attigue.

3. E' consentita la collocazione di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, mazzi di fiori, ceri e simili, purchè decorosi e rispondenti alla severità dell'ambiente, in difetto di che possono essere rimossi senza l'obbligo di alcun avvertimento.

Capo XXIII°
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - COMPETENZE

Art. 120

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stabilito dal Sindaco.

Art. 121

1. E' vietato l'ingresso:
- a) ai minori di anni 8, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso e sconveniente, o che comunque fanno presumere un comportamento in contrasto con il carattere del pio luogo;
 - c) a chiunque, quando vi sono motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna.

Art. 122

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli all'interno del cimitero. Per motivi di salute il sindaco può concedere il permesso di visita con l'uso dell'automobile. Nel permesso sono indicate le condizioni da osservare per effettuare la visita. La circolazione dei veicoli di servizio, di quelli delle imprese che eseguono lavori nei cimiteri e delle auto usate per le visite, è regolata dal responsabile dell'ufficio tecnico-comunale.

Art. 122

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto e comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
- a) fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
 - b) introdurre cani o altri animali o cose irriverenti; introdurre cesti o pacchi salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe;
 - c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - e) nell'eseguire la manutenzione od il riordino di fosse depositare su altre fosse o sui viali erbacce o rifiuti di qualsiasi natura; il terriccio deve essere sepolto nella fossa stessa ed ogni altro detrito collocato negli appositi cestini;

g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;

h) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli e sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; tale divieto si estende particolarmente al personale del cimitero e delle imprese e a quanti vi svolgono attività;

l) prendere fotografie o copie di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

m) eseguire i lavori sulle tombe di privati senza autorizzazione;

n) fare questue;

o) assistere, non autorizzati, alla esumazione di salme.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona di rispetto del cimitero.

Art. 123

1. I cimiteri ed i servizi relativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del comune.

2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

a) per le denunce di morte, il rilascio delle autorizzazioni conseguenti ed il controllo dell'avvenuto pagamento dei relativi diritti l'ufficio stato civile del comune;

b) per i lavori di costruzione, modifica o usabilità di tombe di famiglia, per la posa di lapidi ed iscrizioni l'U.T.C.

c) per i lavori di manutenzione di opere di carattere pubblico, loculi costruiti dal comune l'U.T.C.

d) per la polizia interna e la vigilanza generale il responsabile dell'U.T.C.

e) per le concessioni di loculi ed aree la ragioneria;

f) per la stipula dei contratti di concessione l'ufficio ragioneri.

g) per la polizia esterna il nucleo di vigilanza.

h) per la riscossione di canoni e tariffe per operazioni cimiteriali l'ufficio economato;

i) per la riscossione dei diritti sanitari il servizio economato del distretto sanitario;

l) per le funzioni di medico necroscopo la direzione sanitaria dell'unità sanitaria locale.

3. L'organico del personale addetto ai cimiteri e le relative attribuzioni sono disciplinati dal regolamento per il personale.

Capo XXIV° (ex XXII°)
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 124 (ex 106)

1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'unità sanitaria locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonchè per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 125 (ex 107)

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 126 (ex 108)

1. Il regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 627, è abrogato.

2. E' abrogata altresì, ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 883, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 15 dicembre 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 48 del 27 febbraio 1928.

4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni a cose provocati nei cimiteri da persone estranee al servizio, pur ponendo ogni cura perchè siano evitati danni e furti.

5. Le concessioni di aree per la costruzione di sepolture private, salvo diversa decorrenza di termini indicata nell'atto di concessione, sono dichiarate decadute se i concessionari, regolarmente diffidati, non provvedano alla costruzione delle opere entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. In caso di decadenza si dà luogo al trattamento di cui all'art. 92, comma 6, lett. c).

6. Entro il termine di cui al comma 5, devono altresì essere regolarizzate eventuali situazioni d'uso di sepolture di cui all'art. 63, comma 3 da parte di non aventi titolo.

I N D I C E

- Capo I°	- Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi	pag. 1
- Capo II°	- Periodo di osservazione dei cadaveri	pag. 4
- Capo III°	- Deposito di osservazione ed obitori	pag. 5
- Capo IV°	- Trasporto dei cadaveri	pag. 7
- Capo V°	- Riscontro diagnostico	pag. 14
- Capo VI°	- Rilascio di cadaveri a scopo di studio	pag. 16
- Capo VII°	- Prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico	pag. 17
- Capo VIII°	- Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere	pag. 18
- Capo IX°	- Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri	pag. 20
- Capo X°	- Costruzioni dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali	pag. 22
- Capo XI°	- Camera mortuaria	pag. 26
- Capo XII°	- Sala per autopsie	pag. 27
- Capo XIII°	- Ossario comune	pag. 28
- Capo XIV°	- Inumazione	pag. 29
- Capo XV°	- Tumulazione	pag. 31
- Capo XVI°	- Cremazione	pag. 33
- Capo XVII°	- Esumazione ed estumulazione	pag. 35
- Capo XVIII°	- Sepolture private nei cimiteri	pag. 38
- Capo XIX°	- Soppressione dei cimiteri	pag. 42
- Capo XX°	- Reparti speciali entro i cimiteri .	pag. 43
- Capo XXI°	- Sepolcri privati fuori dai cimiteri	pag. 44
- Capo XXII°	- Imprese e lavori. Disposizioni tecniche	pag. 46
- Capo XXIII°	- Polizia interna dei cimiteri:	

Competenze	pag. 50
- Capo XXIV° - Disposizioni finali e transitorie	pag. 52
- Indice	pag. 53

Nota: il testo non sottolineato riporta integralmente le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (in G.U. n. 239 del 12.10.1990).



COMUNE DI CODEVIGO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N° 54

DEL 28/09/1998

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

Oggetto: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

L'anno millenovecentonovantotto, addì ventotto del mese di settembre alle ore 20:30 nei locali della Scuola Media "G.Pascoli" di Via Garubbio, previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati, si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	FONTANA Gerardo	X	
2	BACCO Gianni	X	
3	ZANNI Luigino	X	
4	BOSELLO Rudi	X	
5	MORIN Francesca		X
6	FRANCO Remo	X	
7	RUZZON Maurizio	X	
8	CHIGGIATO Luigino	X	
9	PINATO Fulvia	X	
10	GIRALDO Iorenza	X	
11	DONA' Ilva		X
12	DE BONI Andrea	X	
13	BACCO Graziano	X	
14	BOARETTO Lodovico	X	
15	TROVO' Maddalena	X	
16	GARDIN Virginio Antonio	X	
17	BACCO Corrado		X
		14	3

Assiste alla seduta il Sig. PELLEGRINO DOTT. VINCENZO Segretario del Comune.

Il Sig. FONTANA Gerardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatore i consiglieri BACCO Gianni, RUZZON Maurizio, BACCO Graziano.

PREMESSA DEL SINDACO

Da tempo alcune famiglie abitanti nella vicina località Piovini chiedono di poter accedere alla sepoltura nel cimitero di Conche alla pari degli altri cittadini di Codevigo, anche se non residenti, in quanto la loro vicinanza alla Frazione e soprattutto la loro appartenenza alla Comunità Parrocchiale le rendono un tutt'uno con il territorio ed i residenti di Codevigo.

La richiesta degli abitanti di Piovini, ritenuta senz'altro degna di accoglimento, è di spunto per integrare il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria prevedendo tale possibilità per tutti i non residenti che abitano nei Comuni ed in zone contigue al territorio di Codevigo e che dimostrino di far parte delle Comunità parrocchiali esistenti nel territorio di Codevigo.

Propone quindi al Consiglio l'adozione dell'integrazione sopra illustrata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 17.08.1992 (atti CO.RE.CO./PD n. 7052 dell'1.9.1992), segnatamente all'art. 50 ;

RITENUTO dar luogo all'integrazione proposta dal Sindaco;

ATTESO che sulla modifica si è espressa la Commissione consiliare ai Regolamenti in data 21.09.98;

VISTI i pareri ex art. 53 della L. 8.6.1990, n. 142, così come modificata ed integrata con L. 15.05.1997, n. 127;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di integrare l'art. 50 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione C.C. n. 64/92, meglio specificata nella premessa, come segue:

"i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale o fuori di esso, residenti in zone limitrofe a Codevigo se ricadenti nelle parrocchie di Codevigo, S.Margherita, Cambroso, Rosara e Conche; nella fattispecie, a cura dei familiari, dovrà essere esibito all'Ufficio comunale preposto certificato di iscrizione all'anagrafe parrocchiale rilasciata dal parroco".

di dare atto che la presente modifica entrerà in vigore nei tempi e nei modi previsti dall'art. 17 del vigente Statuto d'autonomia.

Proposta di Deliberazione avente per oggetto:

MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO l'art. 53 della L. 8.6.90 n° 142;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica della stessa.

Motivazione :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO l'art. 53 della L. 8.6.90 n° 142;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarita' contabile della stessa.

Motivazione :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

VISTO l'art. 55,5° comma, della L. 8.6.90 n° 142;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ATTESTA

parere FAVOREVOLE in ordine alla copertura finanziaria

Motivazione :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Capo IX°
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 49

A norma dell'art. 37 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.7.1265 il Comune di Codevigo dispone di un cimitero nel Capoluogo ed in ognuna delle frazioni di Cambroso, Rosara, Conche e S. Margherita.

Art. 50

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
- f) i cadaveri e i resti mortali di familiari fino al quarto grado civile di persone nei residenti del Comune;

Art. 51

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 52

1. Un seppellitore designato dal capo dell'U.T.C. ritira e conserva in un idoneo locale del cimitero entro apposito mobile e sotto chiave, l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre riporta giornalmente sopra apposito registro ed in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età e luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 53

1. I registri, indicati nell'art. 52, debbono essere presentati, ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro custodito nel cimitero di pertinenza.

Proposta di Deliberazione avente per oggetto:

MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO l'art. 53 della L. 8.6.90 n° 142;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ESPRIME
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica della stessa.

Motivazione :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO l'art. 53 della L. 8.6.90 n° 142;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ESPRIME
parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarita' contabile della stessa

Motivazione :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

VISTO l'art. 55, 5° comma, della L. 8.6.90 n° 142;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ATTESTA
parere FAVOREVOLE in ordine alla copertura finanziaria

Motivazione :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Capo IX°
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 49

A norma dell'art. 37 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.7.1265 il Comune di Codevigo dispone di un cimitero nel Capoluogo ed in ognuna delle frazioni di Cambroso, Rosara, Conche e S. Margherita.

Art. 50

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
- f) i cadaveri e i resti mortali di familiari fino al quarto grado civile di persone nei residenti del Comune;

Art. 51

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 52

1. Un seppellitore designato dal capo dell'U.T.C. ritira e conserva in idoneo locale del cimitero entro apposito mobile e sotto chiave, l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre riporta giornalmente sopra apposito registro ed in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età e luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 53

1. I registri, indicati nell'art. 52, debbono essere presentati, ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro custodito nel cimitero di pertinenza.

letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FONTANA Gerardo



IL SEGRETARIO COMUNALE
PELEGRINO DOTT. VINCENZO

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(art. 47 Legge 08/06/1990 n. 142)

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo comunale il giorno 2 - 10. 98;

Il Messo Comunale
CHIGGIATO Luigina

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELEGRINO DOTT. VINCENZO

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che copia del presente verbale è stato affisso all'Albo comunale il 2 - 10. 98 e rimasto per 15 gg. consecutivi.

Il Messo Comunale
CHIGGIATO Luigina

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELEGRINO DOTT. VINCENZO

CHE la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa, con lettera n., in data al CO.RE.CO. (Art. 17, comma 33 Legge 127/1997);
- E' stata trasmessa, con lettera n., in data al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità per iniziativa di 1/5 dei consiglieri (Art. 17, comma 38 Legge 127/1997);

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- ai sensi dell'art. 47 comma 3 della Legge 142/90, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 47, comma 2 Legge 142/1990);
- decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (Prot. n.):
 - dell'atto (Art. 17, comma 40, Legge 127/1997);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 17, comma 42, Legge 127/97); senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento, forniti con atto n. del
- Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 17, comma 40 della Legge 127/97);
- Non avendo il CO.RE.CO. comunicato vizi di Legittimità nei termini previsti dall'art. 17 comma 39 della Legge 127/1997;
- Dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto confermato dal Consiglio Comunale con delibera n. del divenuta esecutiva il (Art. 17, commi 38 e 39 Legge 127/1997);

CHE la presente deliberazione è stata annullata, con interlocutoria del CO.RE.CO. in data prot. n.

CHE la presente deliberazione non acquista efficacia con delibera di Consiglio n. in data (Art. 17 comma 39 legge 127/1997);

CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Giunta n. del

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELEGRINO DOTT. VINCENZO



COMUNE DI CODEVIGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N° 13

DEL 15/02/2001

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (ART. 76).

L'anno duemilauno, addì quindici del mese di febbraio alle ore 17,00 nei locali della sala consiliare, previa convocazione con avvisi-scritti regolarmente notificati, si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	FONTANA Gerardo	X	
2	RUZZON Maurizio	X	
3	BACCO Gianni	X	
4	FRANCO Remo		X
5	GURIN Dobrano	X	
6	CHIGGIATO Luigino	X	
7	SCARPA Florenzo	X	
8	DE BONI Elisabetta	X	
9	BASTIANELLO Francesco		X
10	TROVO' Maddalena	X	
11	CRELISO Ereditato		X
12	ULIANA Luigino	X	
13	SCHLAGENAUER Davide		X
14	AZZALIN Gianni		X
15	PRETIN Roberto	X	
16	BOARETTO Lodovico		X
17	BACCO Graziano		X
		10	7

Assiste alla seduta il Sig. MARINO DOTT. SALVATORE, Segretario del Comune.

Il Sig. FONTANA Gerardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatore i consiglieri GURIN Dobrano, ULIANA Luigino, PRETIN Roberto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA la necessità di dare corso alla modifica del Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione consiliare esecutiva n. 64 del 27.08.1992, nel senso di prevedere all'art. 76 la possibilità di vendita anticipata di loculi e nicchie, a determinate categorie di persone;

VISTO lo schema di integrazione all'art. 76, testo che è stato favorevolmente vagliato dalla Commissione Consiliare allo Statuto ed ai Regolamenti, regolarmente convocata il 31 gennaio u.s., giusta lettera del 23.01.2001, n. 600 di prot.;

VISTO il parere ex art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.LGS 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai 10 Consiglieri presenti in aula (assentatosi il Consigliere Franco Remo),

DELIBERA

-4- di integrare l'art. 76 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, di cui alla deliberazione consiliare n. 64 del 27.08.1992, come segue:

Il comma 1 dell'art. 76 "Tumulazione" è integrato con il seguente comma 2:

"E' consentita altresì la concessione anticipata per la durata di anni 50 di loculi e nicchie alle seguenti categorie di persone: coppie di coniugi o conviventi ultra sessantacinquenni; persone ultra sessantenni che vivono sole senza familiari; coppie di coniugi e conviventi ultra sessantacinquenni anche nel caso in cui uno dei due coniugi sia già deceduto".

2. Di sottoporre il presente atto in via necessaria al controllo preventivo di legittimità a' sensi dell'art. 126 del T.U. 267/2000;
3. di dare atto che l'efficacia della presente modifica avverrà nei modi e nei tempi indicati all'art. 17 del vigente Statuto d'autonomia.

Proposta di Deliberazione avente per oggetto:

MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (ART. 76).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO l'art. 49 del D.LGS 18.08.2000, n. 67;

ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica della stessa.

Motivazione :

06.02.2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Luigi Felan Annunzio
Luigi Felan Annunzio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO l'art. 49 del D.LGS 18.08.2000, n. 67;

ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarita' contabile della stessa

Motivazione :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Pto FONTANA Gerardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pto MARINO DOTT. SALVATORE

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.LGS 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo comunale il giorno

17 FEB. 2001;
Il Messo Comunale
Pto CHIGGIATO Luigina



IL SEGRETARIO COMUNALE
Pto MARINO DOTT. SALVATORE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li: 17 FEB. 2001

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CHE la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa, con lettera n., in data al CO.RE.CO di Venezia (art. 126 T.U. 267/2000)
- E' stata trasmessa, con lettera n., in data al CO.RE.CO. per il controllo di cui all'art. 127 del T.U. 267/2000

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 T.U. 267/2000);
- decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (Prot. n.):
 - dell'atto (Art. 134 T.U. 267/2000);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 134 T.U. 267/2000); senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento, forniti con atto n. del
- Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134 T.U. 267/2000);
- Non avendo il CO.RE.CO. comunicato vizi di Legittimità nei termini previsti dall'art. 134 T.U. 267/2000);
- Dopo l'approvazione a maggioranza (34 T.U. 267/2000);

CHE la presente deliberazione è stata annullata, con interlocutoria del CO.RE.CO. in data prot. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pto MARINO DOTT. SALVATORE



COMUNE DI CODEVIGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N° 67

DEL 29/08/2006

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: **Autorizzazione, in deroga, a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 76 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.**

L'anno duemilasei, addì ventinove del mese di agosto alle ore .00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1	Ruzzon Maurizio	Sindaco
2	Fontana Gerardo	Assessore Effettivo
3	Ferro Federica	Assessore Effettivo
4	Uliana Luigino	Assessore Effettivo
5	Franco Remo	Assessore Effettivo
6	Chigliato Luigino	Assessore Effettivo

Presenti	Assenti
	X
X	
X	
X	
X	
X	
5	1

Assiste alla seduta il Sig. Salvatore Marino Segretario del Comune.

Il Sig. Fontana Gerardo nella sua qualità di Assessore Effettivo assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione consiliare esecutiva n. 84 del 27.08.1992, con le modificazioni apportate con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.05.2001, segnatamente all'art. 76, che prevede espressamente la possibilità di concessione anticipata di loculi e nicchie a determinate categorie di persone quali coppie di coniugi o conviventi ultra sessantacinquenni, persone ultra sessantenni che vivono sole, coppie di coniugi e conviventi ultra sessantacinquenni anche nel caso in cui uno dei coniugi sia già deceduto;

PRESO ATTO, in relazione alla norma regolamentare appena citata, che si è verificato un caso specifico che vede la richiesta esplicita di tumulazione, nel loculo acquistato in applicazione della norma, del figlio - scomparso prematuramente in data odierna - in luogo della madre che risulta essere la persona designata dal contratto n. 157 del Repertorio degli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso;

RITENUTO doveroso accogliere l'istanza di cui sopra in considerazione della delicatezza del caso;

ATTESO che l'accoglimento dell'istanza è assunta in deroga a quanto prevede il Regolamento ma che lo stesso sarà quanto prima oggetto di modifica ammettendo esplicitamente, per i soli casi previsti al comma 2, la possibilità di sepoltura per i parenti fino al 1° grado;

VISTO in parere espressi a' sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 76 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, la sepoltura della salma di T.G. nel loculo posto nel cimitero di Codevigo n. 55, parte nuova, lato ovest, fila diciannovesima da sinistra, primo dal basso verso l'alto, in luogo di R.C., madre del defunto T.G.;
- 2) di sottoporre al Consiglio Comunale la modifica del comma 2 dell'art. 76 nel senso di prevedere espressamente la sepoltura di parenti di 1° grado nel caso di decesso antecedente quello del designato dal contratto.

Successivamente, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 3) di dare al presente atto immediata esecuzione

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA A QUANTO STABILITO AL COMMA 2 DELL'ART. 76 DEL
VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO l'art. 49 del T.U. 267/2000;

ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Data, 29.08.2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PERSONALE
F.TO Marino dr. Salvatore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO l'art. 49 del T.U. 267/2000;

ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile della stessa

Data,

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al comma 1.

9. Relativamente al comparto scuola di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, le modalità di fruizione del congedo ordinario saranno definite in sede di contestazione di comparto, tenendo conto delle peculiari esigenze organizzative di tale comparto.

PAG. 368	PARAG. 30	CAP. 9	Servizio dello stato civile
----------	-----------	--------	-----------------------------

Parentela entro il 6° grado.

PARENTI		
Gradi	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1°	I genitori ed il figlio.	
2°	L'avo o l'ava ed il nipote.	I fratelli e le sorelle.
3°	Il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote.	Lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella.
4°	Il trisavolo o la trisavola (trisavi) e il trinipote (abnipote).	Il prozio (prozio è il fratello dell'avo) o la prozia e il pronipote da fratello o sorella; i cugini di 1° grado, cioè figli di fratelli o sorelle.
5°	Il quartavolo e il figlio del trinipote.	I secondi cugini (figli di un fratello) con il nipote in linea retta di altro fratello; il fratello del bisavolo e il nipote di questi.
6°	Il quintavolo e il figlio del figlio del trinipote.	I terzi cugini, cioè i figli dei figli di due fratelli; il figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote di questi; il fratello del trisavolo ed un trinipote di questi.

Affinità entro il 4° grado.

Affini	
Gradi	
1°	I suoceri con i generi e le nuore; il patrigno e la matrigna con i figliastri.
2°	I cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine, cioè non sono miei affini i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle).
3°	La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.
4°	La moglie del pronipote ed il marito della pronipote; la moglie del prozio ed il marito della prozia; il marito della cugina e la moglie del cugino.

2° grado = I cognati

8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1 della legge n. 1204/1971 integrata dalla legge n. 145

PAG. 368	PARAG. 30	CAP. 9	Servizio dello stato civile
-------------	--------------	-----------	-----------------------------

Parentela entro il 6° grado.

PARENTI		
Gradi	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1°	I genitori ed il figlio.	—
2°	L'avo o l'ava ed il nipote.	I fratelli e le sorelle.
3°	Il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote.	Lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella.
4°	Il trisavolo o la trisavola (trisavi) e il triniipote (abnipote).	Il prozio (prozio è il fratello dell'avo) o la prozia e il pronipote da fratello o sorella; i cugini di 1° grado cioè figli di fratelli o sorelle.
5°	Il quartavolo e il figlio del triniipote.	I secondi cugini (figli di un fratello) con il nipote in linea retta di altro fratello; il fratello del bisavolo e il nipote di questi.
6°	Il quintavolo e il figlio del figlio del triniipote.	I terzi cugini, cioè i figli dei figli di due fratelli; il figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote di questi; il fratello del trisavolo ed un triniipote di questi.

Affinità entro il 4° grado.

Gradi	Affini
1°	I suoceri con i generi e le nuore. Il patrigno e la matrigna con i figliastri.
2°	I cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine, cioè non sono miei affini i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle).
3°	La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.
4°	La moglie del pronipote ed il marito della pronipote; la moglie del prozio ed il marito della prozia; il marito della cugina e la moglie del cugino.

Delibera n° 158/89

COMUNE DI CODEVIGO
Provincia di Padova

002399

22 APR. 1989


Cat. Cl. Fasc.

CONGEDO STRAORDINARIO

L' accertamento e la richiesta della documentazione giustificativa della concessione dei congedi straordinari è esercitata dall'Amministrazione dell'Ente nell'ambito delle norme regolamentari e delle leggi in materia.

Si precisa quanto segue:

- a) gli esodi che danno titolo alla fruizione del congedo straordinario sono quelli legati al conseguimento dei titoli di studio in corsi universitari, scuole statali o istituti legalmente riconosciuti;
- b) il congedo straordinario per la partecipazione ad esami e a pubblici concorsi è circoscritto al giorno delle prove ed al periodo di tempo strettamente necessario per il trasferimento alla e dalla sede delle prove;
- c) per gli eventi luttuosi o familiari, nonché per le nascite di figli, il limite di 5 giorni è graduato come segue:
 - per nascita di figli: 5 giorni
 - per decesso del coniuge o di figli: 5 giorni
 - per decesso di componente ^{e genitori} il nucleo familiare: 5 giorni
 - per decesso di parente entro il 3° grado: 1 giorno
 - per la partecipazione a funerali di parenti oltre il 3° grado: il tempo strettamente necessario
- d) per gravi motivi di famiglia s'intende la straordinaria situazione in cui la presenza del dipendente nella propria famiglia è necessaria a garantire l'indispensabile assistenza fisica e morale.
Il congedo, in questo caso, è circoscritto al tempo strettamente necessario alla incombenza manifestata.
- e) al personale compete un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi per matrimonio, rientrante nei limiti di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 347/1983.





COMUNE DI CODEVIGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N° 42

DEL 29/09/2006

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

Oggetto: **Modifica del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.**

L'anno duemilasei, addì ventinove del mese di settembre alle ore 20.00 nei locali della sala consiliare, previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati, si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	Ruzzon Maurizio	X	
2	Uliana Luigino	X	
3	Fortana Gerardo		X
4	Chiggiate Luigino	X	
5	Gurin Dobrano		X
6	Mantovan Maria	X	
7	Nalin Flavio	X	
8	Martini Dajana		X
9	Garbo Nicola	X	
10	Franzon Luana Consuelo	X	
11	Ferro Federica	X	
12	Bacco Gianni	X	
13	Rostellato Gianluca	X	
14	Nava Giuseppa	X	
15	Bacco Graziano	X	
16	Armano Mauro	X	
17	Girardo Beniamino	X	
		14	3

Assiste alla seduta il Sig. Salvatore Marino Segretario del Comune.

Il Sig. Ruzzon Maurizio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatore i consiglieri Chiggiate Luigino, Ferro Federica, Girardo Beniamino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria , approvato con deliberazione consiliare esecutiva n. 64 del 27.08.1992, con le modificazioni apportate con successiva deliberazione del 15.05.2001, n. 13;

ATTESO che la modifica apportata con l'appena citata deliberazione C.C. n. 13/2001, riguarda l'art. 76 del Regolamento in discorso, che prevede espressamente la possibilità di concessione anticipata di loculi e nicchie a determinate categorie di persone quali coppie di coniugi o conviventi ultra sessantacinquenni che vivono sole, coppie di coniugi e conviventi ultra sessantacinquenni, anche nel caso in cui uno sia già deceduto;

PRESO ATTO che, un recente caso di richiesta, da parte di persona che - in applicazione della citata integrazione all'articolo 76 - aveva acquistato anticipatamente un loculo per sé e per il marito già deceduto, di tumulare il figlio, deceduto prematuramente, nel loculo a lei riservato, ha fatto nascere l'esigenza di prevedere espressamente la sepoltura di parenti di 1° grado nel caso di decesso antecedente a quello del designato dal contratto;

RITENUTA l'integrazione proposta opportuna in relazione alle delicate situazioni che possono venirsi a creare e che investono la sfera dei legami biologici ed affettivi;

ATTESO che sulla proposta di modifica si è espressa la Commissione Comunale ai Regolamenti in data 27 settembre 2006;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.LGS 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, il comma 2 dell'art. 76 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione consiliare esecutiva n. 64 del 27.08.1992, così come integrato con successiva consiliare n. 13/2001, come segue:
dopo il primo capoverso del comma 2, è inserito il seguente:
"E' ammessa la sepoltura di persone diverse da quelle designate dal contratto solo ed esclusivamente nel caso di decesso antecedente la persona designata, per la sepoltura di parenti di I grado (figli)";
2. di dare atto che, con l'integrazione appena approvata, il comma 2 dell'art. 76, risulta essere il seguente:
"E' consentita altresì la concessione anticipata, per la durata di anni 50, di loculi e nicchie alle seguenti categorie di persone: coppie di coniugi o conviventi ultra sessantacinquenni; persone ultra sessantenni che vivono sole senza familiari,; coppie di coniugi o conviventi ultra sessantacinquenni anche nel caso in cui uno dei due coniugi sia già deceduto.

OGGETTO:

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARUA.

PARERI

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

20.09.2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marino di Salvatore

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

SEGRETERIA/2006/31

E' ammessa la sepoltura di persone diverse da quelle designate dal contratto solo ed esclusivamente nel caso di decesso antecedente la persona designata, per la sepoltura di parenti di I grado (figli)";

3. di dare atto che la presente norma regolamentare entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della presente deliberazione.

letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Fto Ruzzon Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Salvatore Marino

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.LGS 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo comunale il giorno

9 OTT. 2006

Il Messo Comunale

Fto CHIGGIATO Luigina

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Salvatore Marino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 9 OTT. 2006



IL FUNZIONARIO
CHIGGIATO Luigina

[Handwritten signature]

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 T.U. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Salvatore Marino